



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 4 agosto 2026

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte Presidente - *Relatore*

Dott. Lorenzo Gattoni Primo Referendario

Dott.ssa Antonella Romanelli Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTA la Legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale" e in particolare l'art. 2;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004,

avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 4 giugno 2009;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 del 18 maggio 2026;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Presidente della Provincia di Matera con note di seguito meglio specificate;

VISTA l'ordinanza n. 17/2026 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata per la Camera di consiglio del 4 agosto 2026;

UDITO il magistrato relatore Dott. Giuseppe Tagliamonte;

Ritenuto in

FATTO

Con due successive note pervenute a mezzo del portale "Centrale pareri", la prima datata 20 luglio 2026 e distinta con n. 15560 ed oggetto: "Richiesta di parere in materia di contabilità pubblica ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 - *Profili di sostenibilità finanziaria, capacità assunzionale e superamento dei limiti di riserva concorsuale nei processi di internalizzazione di funzioni già delegate ad Azienda Speciale in liquidazione.*", acquisita al protocollo n. 1298 del 21 luglio 2026, e la seconda datata 22 luglio 2026 distinta con n. 15803 ed oggetto: "**Sostituzione precedente richiesta acquisita al portale centrale pareri al numero SEZ_CON_BAS-SC_BAS-0001298-ingresso -21/07/2026** - Richiesta di parere in materia di contabilità pubblica ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 - *Profili di sostenibilità finanziaria, capacità assunzionale e superamento dei limiti di riserva concorsuale nei processi di internalizzazione di funzioni già delegate ad Azienda*

Speciale in liquidazione”, acquisita al protocollo n. 1314 del 22 luglio 2026, il Presidente della Provincia di Matera ha richiesto a questa Sezione, ex art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, un parere in merito alla corretta formalizzazione della volontà dell’Amministrazione provinciale di procedere alla cessazione ed alla contestuale liquidazione di una propria Azienda Speciale (costituita ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. n. 267/2000), con conseguente internalizzazione del relativo personale, ed esercizio diretto delle funzioni dalla stessa svolte fino alla scelta *de qua-*

Nella prospettata operazione, il Presidente della Provincia di Matera solleva dubbi interpretativi sintetizzabili in tre quesiti, relativi a: 1) *“Capacità assunzionale, tetti di spesa e invarianza finanziaria da auto finanziamento”*; 2) *“Deroga alle riserve per l’accesso dall’esterno”*; 3) *“Rilevanza dell’inquadramento previdenziale (Cassa ex CPDEL)”*.

Nelle due note sopra indicate, tra loro perfettamente sovrapponibili, il richiedente rappresenta e precisa le proprie soluzioni interpretative ai quesiti posti, ritenendo, con riferimento alla problematica dei tetti di spesa e della capacità assunzionale, che *“l’operazione d’internalizzazione risponda pienamente ai principi di sana gestione finanziaria e rispetti il divieto di soccorso finanziario (art. 14, comma 5, TUSP)”*, con costi del personale assorbito che *“trovano immediata e strutturale compensazione nelle entrate tariffarie storicamente generate dal servizio che transitano nel bilancio dell’Ente locale, garantendo l’invarianza finanziaria effettiva dei saldi complessivi della filiera pubblica allargata”*. Quanto, poi, al rapporto di lavoro del personale utilizzato dall’Azienda Speciale il Presidente della Provincia conclude per la sua *«natura sostanzialmente pubblica...all’interno del “perimetro pubblico allargato” dell’Ente locale»*, con conseguente *“superamento della riserva di accesso dall’esterno (art. 52, d.lgs. 165/2001)”*.

A fondamento delle tesi prospettate viene richiamato, nella prima nota del 20/07/2026, il *“solco tracciato dalla Corte dei conti”*, con l’indicazione di tre delibere (Sezione delle Autonomie n. 21/2020; Sez. Controllo Lombardia n. 182/2020/PAR e Sez. Controllo Veneto n. 43/2022/PAR), risultate poi in verità inconferenti e, infatti, eliminate nella nota sostitutiva del 22/07/2026,

ove il “*solco tracciato*” viene limitato a quello della normativa vigente (non richiamata), ed al principio giuridico sancito in materia di pubblico impiego dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 820/2024 e alla “*obbligatoria e storica iscrizione del personale alla cassa ex CPDEL*”.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare, occorre verificare il rispetto del perimetro normativo legittimante, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, il legittimo ricorso alla funzione consultiva della Corte dei conti da parte del Presidente della Provincia di Matera con la richiesta oggetto di odierno esame.

In proposito, occorre osservare che la funzione consultiva esercitata dalla Corte dei conti è stata recentemente ampliata e ulteriormente regolamentata dall’art. 2 della legge n. 1/2026, che ha stabilito che: “1. *La Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione nomofilattica sull’attività consultiva esercitata dalla sezione centrale e dalle sezioni regionali ai sensi del presente comma. 2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall’amministrazione richiedente, ai fini dell’esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma1, ovvero in senso negativo qualora l’amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione*”.

La portata della novella legislativa è stata specificata dalle Sezioni riunite in sede di controllo, che hanno osservato come deve ritenersi che: *«la funzione consultiva intestata alle sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali ex legge n. 131/2003 sia stata integrata, in chiave evolutiva e di rafforzamento, dalla legge n. 1/2026 che ha, dal punto di vista sostanziale, mantenuto ferma la natura generale e astratta della funzione consultiva stessa, limitando all'attuazione del PNRR e del PNC la possibilità di rendere pareri "su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete", ed ha, sotto il profilo procedurale, introdotto, per tale "nuovo paradigma della funzione consultiva", l'apparato regolatorio di cui all'art. 2 della legge n. 1/2026 (termine perentorio di trenta giorni/"speciale" effetto scudante, anche connesso allo spirare del termine/nomofilachia delle Sezioni Riunite), che, parimenti, completa ma non elide quello precedente. Conseguentemente rimangono fermi, altresì, i principi e gli approdi giurisprudenziali, anche in relazione all'ammissibilità delle richieste di parere, maturati nella vigenza della legge n. 131/2003, che, in tal senso, mantiene la valenza di "Grundnorm" della funzione consultiva»* (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026).

Alla luce di ciò, ritiene il Collegio che permanga la necessità di verificare, innanzitutto, l'integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità richiesti per l'attivazione dell'azione consultiva, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'Ente che ha la capacità di proporre l'istanza e dell'organo che può effettuare formalmente la richiesta, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, il cui perimetro è stato oggetto di numerosi interventi ermeneutici della Corte dei conti, nonché il carattere generale ed astratto degli stessi quesiti sottoposti a valutazione consultiva.

Oggetto di accertamento preliminare, dopo la richiamata novella legislativa del 2026, deve essere anche l'applicabilità, o meno, del termine perentorio di trenta giorni, il cui spirare determinerebbe gli effetti "scudanti" introdotti dal comma 2 del citato art. 2 legge n. 1/2026.

Ammissibilità soggettiva

Nel caso di specie, e sotto il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi

ammissibile, sia perché formulata da uno degli Enti, la Provincia, espressamente e tassativamente legittimati dalla norma (art. 7, comma 8, l. 131/2003) all'attivazione della funzione consultiva, sia perché proveniente dal Presidente della Provincia di Matera nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente.

Deve, anche, rilevarsi che l'istanza in esame è stata trasmessa a questa Sezione dalla Provincia di Matera in via diretta, e non per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), organo previsto dall'art. 123, comma 4, della Costituzione e individuato dall'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, come quello attraverso il quale di norma, se istituito, i Comuni, le Province e le città metropolitane possono formulare pareri.

Il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Basilicata, istituito con L.R. 21 aprile 2021, n. 13, risulta essere stato costituito, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. citata, con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 42 del 21 ottobre 2025.

Lo stesso, insediatosi in data 17 dicembre 2025, non risulta, però, anche in assenza di comunicazioni istituzionali ufficiali, essere ancora pienamente operativo, così che il Collegio ritiene che il mancato inoltro, nel caso di specie, dell'istanza per il tramite del CAL non costituisca causa ostativa di ammissibilità soggettiva della stessa; e ciò anche considerando che, giusta il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 citata, nel prevedere che le richieste di parere possano essere formulate *"di norma"* tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, non esclude che *"ci sia un rapporto diretto tra le Amministrazioni e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti"* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazioni nn. 7/2025/PAR, 119/2024/PAR, 108/2024/PAR, nonché in senso analogo, Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni nn. 1/2019/PAR, 40/2017/PAR, 42/2018/PAR, 1/2026/PAR).

Tanto precisato, il Collegio ribadisce, tuttavia, che l'avvenuta costituzione del CAL della Regione Basilicata e la sua futura piena operatività imporranno di

valorizzare il ruolo di detto Organo quale momento di raccordo tra le autonomie locali e la Corte dei conti nello svolgimento della funzione consultiva ad essa assegnata dalla L. n. 131/2003. È pertanto auspicabile, per il futuro, che gli enti locali interessati non si sottraggano alla forma procedimentalizzata di trasmissione delle richieste di parere di cui all'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, atteso che il CAL *“è destinato a svolgere, tra l'altro, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere degli Enti locali da sottoporre alle Sezioni regionali di controllo”* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni nn. 37/2018/PAR, 1/2026/PAR e 19/2026/PAR). La modalità di trasmissione per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali è, peraltro, ritenuta dalle Sezioni riunite, seppur non prevista dalla novella introdotta dalla legge n. 1/2026, *“ancora attuale e dovrebbe, anzi essere osservata, laddove operativa, atteso che la stessa, lungi dal comportare aggravamento procedurale, potrebbe contribuire ad una migliore razionalizzazione ed efficientamento della stessa attività consultiva in sede territoriale”* (cfr. Corte dei conti, Sez. Riun. Delib. n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 cit.).

Ammissibilità oggettiva

1. Con riferimento alla verifica del profilo di ammissibilità oggettiva della richiesta, il Collegio premette che la funzione consultiva della Corte dei Conti è circoscritta alla *“materia di contabilità pubblica”* da intendersi come non circoscritta ai temi di semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, pur non potendosi estendere alla ricomprensione di tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa in quanto *“le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali”* (cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006). E' stato infatti evidenziato che la funzione consultiva della Corte dei Conti sarebbe troppo limitata se non potesse avere ad oggetto tutti quei *“quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di*

contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (cfr. Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di Controllo, deliberazione n. 54/CONTR/2010).

Alla luce di quanto esposto, dunque, saranno da ritenersi inammissibili le richieste di parere che non presentino i caratteri della generalità e dell'astrattezza e che concernano valutazioni di casi o atti gestionali specifici tali da determinare un'ingerenza della Corte dei Conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione di questa all'amministrazione attiva, derivandone gravi ed insanabili profili di incompatibilità con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei Conti quale organo magistratuale.

E ciò anche dopo le novità introdotte dall'art. 2 della legge n. 1/2026. Osservano al riguardo le Sezioni Riunite in sede di controllo che *"Nell'ottica di una ricostruzione unitaria della funzione consultiva, detta disposizione, per come articolata, consolida la tradizionale competenza, in capo alle sezioni regionali, a rendere pareri, in favore di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, su questioni generali ed astratte che estende, intestandola alla Sezione centrale di legittimità, anche nei confronti delle amministrazioni centrali e degli organismi di diritto pubblico (cfr. SCCLEG/8/2026). D'altro canto, introduce una funzione consultiva ulteriore su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti (PNC), subordinata alla ricorrenza di determinate condizioni speciali di ammissibilità, riferibile tanto alla Sezione centrale di legittimità quanto alle sezioni regionali di controllo"* (cfr. Corte dei conti, Sez. Riun. Delib. n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 cit.).

L'attività consultiva delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti continua, pertanto, ad essere caratterizzata dal compito di fornire agli enti locali "l'avviso giuridico oggettivo" di un organo magistratuale, indipendente e terzo, in ordine all'interpretazione di disposizioni di legge (che devono essere indicate dall'Ente) in materia di contabilità pubblica, allo scopo di contribuire al

superamento di situazioni di incertezza normativa. Sul punto, è opportuno sottolineare che *“il quesito, pur se ovviamente originato da una esigenza concreta e specifica del soggetto richiedente, deve avere quale precipua finalità quella di acquisire chiarimenti e/o indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti afferenti alla contabilità pubblica; a contrario, non è possibile richiedere valutazioni su fattispecie o atti o comportamenti ben determinati ovvero precise, concrete e specifiche indicazioni operative e/o gestionali, riservate alla competenza (e discrezionalità) dell’Amministrazione”* (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazione n. 163/2022/PAR).

La richiesta di parere, inoltre, deve essere preventiva rispetto all’adozione da parte dell’Amministrazione di concreti atti di gestione ad essa connessi, non essendo ammissibile l’esercizio “postumo” della funzione consultiva, con risultati quasi convalidanti di comportamenti amministrativi già posti in essere o di provvedimenti già adottati.

L’ausilio consultivo, infine, non può interferire con le funzioni requirenti e/o giurisdizionali della Corte dei conti né con quelle proprie di altri organi giudiziari: la Sezione delle Autonomie nella citata deliberazione n. 5/AUT/2006 ha esplicitamente affermato che la Corte dei conti, nell’ambito dell’attività consultiva, non deve inserirsi in vertenze di carattere giudiziario in atto *“o in via di instaurazione”*, come può emergere, ad esempio, da un conflitto prodromico ad un contenzioso. La medesima Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 24/2019/QMIG) si è ulteriormente pronunciata nel senso che *“la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari”*.

2. In considerazione di quanto sin qui evidenziato, il Collegio reputa la richiesta di parere formulata dal Presidente della Provincia di Matera parzialmente ammissibile.

Come osservato in punto di fatto, la richiesta si articola in tre quesiti, relativi a: 1) *“Capacità assunzionale, tetti di spesa e invarianza finanziaria da auto finanziamento”*; 2) *“Deroga alle riserve per l’accesso dall’esterno”*; 3) *“Rilevanza dell’inquadramento previdenziale (Cassa ex CPDEL)”*.

Invero, soltanto il primo quesito, relativo alla *“Capacità assunzionale, tetti di spesa e invarianza finanziaria da auto finanziamento”*, può ritenersi ammissibile dal punto di vista oggettivo, risultando sostanzialmente affrancato dai profili più strettamente gestionali indicati nella premessa della richiesta, ed involgendo profili interpretativi ed applicativi riconducibili alla materia del coordinamento della finanza pubblica e all’interpretazione dei vincoli della spesa del personale.

Gli altri due quesiti non solo appaiono, viceversa, estranei alla materia della contabilità pubblica come sopra delineata ma, ancor più, configurano ipotesi di esame di competenza di altre autorità giudiziarie (per un caso analogo, cfr. Sez. Contr. Trentino - Alto Adige - sede di Trento, Deliberazione n. 54/2023/PAR).

Nello specifico, le tematiche relative a: 2) *“Deroga alle riserve per l’accesso dall’esterno”*; 3) *“Rilevanza dell’inquadramento previdenziale (Cassa ex CPDEL)”* sono potenzialmente oggetto di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini (ordinario, in funzione di giudice del lavoro, e/o amministrativo), circostanza, questa, che costituisce *“un indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla materia della contabilità pubblica”*. Pertanto, i quesiti in argomento sono da ritenersi oggettivamente inammissibili.

Applicabilità termine art. 2, comma 2, legge n. 1/2026

Il Collegio, pur in assenza di esplicito richiamo, da parte del richiedente, della disciplina introdotta dall’art. 2, comma 2, della legge n. 1/2026, in materia di termini perentori entro i quali adottare il risultato dell’attività consultiva, e dei

conseguenti riflessi in termini di “effetto scudante” derivanti dallo spirare dei termini stessi, ritiene di dover rendere il richiesto parere entro trenta giorni dalla sua ricezione, anche per evitare che l’amministrazione ponga eventualmente in essere attività contrarie all’interpretazione che si andrà a fornire nel merito. Ciò, pur condividendo le perplessità delle Sezioni riunite, che hanno rimarcato l’incompatibilità di tale meccanismo *«con la natura della Corte dei conti quale magistratura speciale, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione – e con la sua posizione di terzietà e imparzialità - rilevando, peraltro, come risulti snaturata la funzione consultiva, trasformata “da presidio tecnico-giuridico a strumento procedurale svuotato di effettività con il rischio di un uso distorto e opportunistico della stessa finalizzata, non già, a ricevere indicazioni giuridicamente fondate ma ad ottenere una copertura preventiva rispetto a una paventata responsabilità amministrativa” (cfr. SS.RR. deliber. n. 4/2025/CONS)»* (cfr. Corte dei conti, Sez. Riun. Delib. n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 cit.), e, quindi, la pronuncia non potrebbe ritenersi inibita per intervenuta scadenza del termine perentorio di 30 giorni.

Merito

Nel merito, la residua questione all’esame è, dunque, quella di stabilire *«se, nei processi di internalizzazione di funzioni e servizi essenziali rientranti tra le competenze istituzionali dell’Ente, la spesa per il personale assorbit[o] debba essere computata esclusivamente nei limiti della capacità assunzionale ordinaria derivante dai vigenti decreti sul “valore soglia” (rapporto spesa di personale/entrate correnti), ovvero se l’integrale e strutturale copertura dei costi garantita dal subentro diretto dell’Ente nelle entrate tariffarie proprie del servizio (proventi da tariffe e bollini precedentemente iscritti nel bilancio autonomo dell’Azienda) consenta di considerare l’operazione finanziariamente neutra a saldi consolidati, specie in virtù del correlato azzeramento degli obblighi di legge di accantonamento di quote di avanzo per perdite societarie»*, soluzione quest’ultima che il richiedente dichiara di privilegiare *“nel solco tracciato dalla normativa, la quale impone una valutazione in un’ottica di bilancio consolidato; nel caso di specie, i costi del personale assorbito trovano immediata e strutturale compensazione entrate tariffarie storicamente generate dal*

servizio che transitano nel bilancio dell'Ente locale, garantendo l'invarianza finanziaria effettiva dei saldi complessivi della filiera pubblica allargata".

In argomento, questa Sezione ritiene di dover rappresentare che il legislatore, nel dettare la disciplina in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti locali, ha introdotto un sistema basato sul principio del necessario rispetto della sostenibilità finanziaria della relativa spesa, ancorando la capacità assunzionale a "valori soglia" determinati dal rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione). Eventuali eccezioni a tale principio non potrebbero che trovare fondamento espresso in specifiche, e derogatorie, previsioni normative, come avvenuto, ad esempio, con l'art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126. *"Diversamente, si creerebbe un conflitto con lo spirito delle nuove disposizioni che, se da un lato introducono un regime flessibile nella determinazione delle facoltà di assunzione del personale a tempo indeterminato, dall'altro istituiscono un rigoroso vincolo tra la spesa per il personale e le entrate correnti (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia, del. n. 12/2022/PAR)"* (cfr. Sez. reg. contr. Liguria, deliberazione n. 178/2024/PAR).

In senso analogo, si sono espresse in precedenza le Sezioni riunite in sede di controllo, che, con deliberazione n. 4/CONTR/12, hanno fissato il principio secondo il quale *"l'ente locale, in caso di reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, non possa derogare alle norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale, trattandosi di disposizioni, di natura cogente, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari"*.

Ed ancora, nel senso indicato depongono due ulteriori e decisive

considerazioni.

La prima discende dal disposto di cui all'art. 19, comma 8, D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 ("Testo unico in materia di società pubbliche"), che, con riferimento al riassorbimento di *"unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione"*, stabilisce che lo stesso debba avvenire *"nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale"* e possa essere *"disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili"*.

Peraltro, è stato correttamente osservato che *"L'indicata norma, nel regolamentare quanto in precedenza non trovava disciplina legislativa, vale a dire il percorso inverso di passaggio di personale dalle società in controllo pubblico alle pubbliche amministrazioni, in caso di reinternalizzazione delle funzioni o dei servizi prima loro affidati, afferma con chiarezza che i soggetti assorbibili sono solo quelli già dipendenti dalla pubblica amministrazione che ha esternalizzato, nonché da altre pubbliche amministrazioni, sicché devono ritenersi esclusi coloro che sono stati assunti direttamente dalle società partecipate anche sulla base di una procedura selettiva, così conformandosi all'anzidetta interpretazione giurisprudenziale"* (cfr. Sez. reg. contr. Valle d'Aosta, deliberazione n. 10/2017/PAR e Sez. reg. contr. Liguria, deliberazione n. 19/2020/PAR).

La seconda considerazione risiede nella constatazione che vede l'asserita neutralità finanziaria e la sostenibilità strutturale dell'operazione quali circostanze fortemente aleatorie, a fronte dell'unico dato certo costituito dall'iscrizione nel bilancio provinciale della spesa da sostenere per le retribuzioni del personale così inquadrato.

In conclusione, la Sezione ritiene che, in caso di internalizzazione di funzioni e servizi essenziali rientranti tra le competenze istituzionali dell'Ente, la spesa per il personale assorbito debba essere computata esclusivamente nei limiti della capacità assunzionale ordinaria derivante dai vigenti decreti sul "valore soglia" (rapporto spesa di personale/entrate correnti).

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata rende nei termini di cui in motivazione il parere richiesto dal Presidente della Provincia di Matera in ordine al primo quesito posto. Dichiara oggettivamente inammissibili il secondo ed il terzo quesito.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente della Provincia di Matera.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 4 agosto 2026.

Il Presidente - Relatore
F.to Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE

Depositata in Segreteria il 4 agosto 2026
Per Il Funzionario Preposto all'Ufficio di Supporto
F.to Dott.ssa Letizia ALBANO